



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Delibera n. 1561 del 13 novembre 2024

**REGOLE APPLICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA DI CANDIDATURE,
VOTAZIONI E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLE SCHEDE
ADOSSATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE ELEZIONI
CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
E NORME PER LA TUTELA DI GENERE**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

nella seduta del 13 novembre 2024

- *Visto il proprio "Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere", adottato con delibera n. 1560 nella seduta del 13 novembre 2024;*
- *Vista l'approvazione del Ministro vigilante pervenuta in data 24 ottobre 2024;*
- *Visto in particolare l'art. 5, comma 4 del predetto Regolamento, in forza del quale "entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero vigilante, il Consiglio nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede".*

**Adotta
le seguenti regole applicative ed integrative**

Articolo 1 – Candidature

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo e che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3 del DPR 169/2005.
2. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che abbiano già assunto l'incarico di Consigliere dell'Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni.
3. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, è accompagnata da una dichiarazione del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti Regole applicative. La dichiarazione è resa mediante l'integrale compilazione senza modifiche e sottoscrizione del modello allegato A che è parte integrante delle presenti Regole.

4. Non sono candidabili ed eleggibili gli iscritti che versano nelle condizioni di cui al precedente comma 2 o che non abbiano completato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3.
5. L'elenco dei candidati, che hanno compilato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3, è stilato dal Presidente del seggio elettorale, nominato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 3, comma 8, DPR 169 del 2005, seguendo l'Ordine alfabetico previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare, ed è pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale per essere reso noto agli iscritti, a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale. Qualora il voto si svolga in presenza, il Presidente del seggio elettorale provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente i nominativi dei candidati, seguendo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta ai sensi e per gli effetti del periodo precedente.

Articolo 2 – Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale in modo da garantire la segretezza del voto. Le schede sono predisposte secondo il modello B allegato alle presenti regole.
2. La scheda elettorale contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 169/2005 ed è preventivamente siglata dal Presidente del seggio elettorale e dal Segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal Presidente del seggio e dal Segretario o da altri componenti del seggio delegati dal Presidente, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente alla consegna agli aventi diritto.
4. Il voto è espresso con l'indicazione del nome, del cognome, e in caso di omonimia, del numero di iscrizione all'Albo, nonché con l'indicazione del genere di ciascun candidato.
5. L'elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n. 169/2005. Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda: si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere.

Articolo 3 – Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale o dei seggi elettorali allestiti nei locali presso cui è costituito il Consiglio ovvero nei luoghi dallo stesso indicati.
2. Nel seggio elettorale sono allestite le cabine elettorali o, comunque, condizioni idonee a garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli iscritti che hanno presentato la candidatura. L'elenco segue l'ordine alfabetico, a cominciare dalla lettera estratta a sorte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, e contiene l'indicazione del genere.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale che abbiano anche indirettamente contenuto di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel locale destinato alle votazioni è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto, mentre l'accesso ai predetti locali è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Articolo 4 – Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
 - a) se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
 - b) se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l'indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
 - c) se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui alla lettera a) del presente comma;
 - d) giusto quanto disposto dall'art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.
2. Sono nulle le schede che:
 - a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2;
 - b) sono precompilate, anche in parte;
 - c) contengono segni diversi da quelli necessari per l'espressione del voto;
 - d) consentono comunque il riconoscimento dell'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Si considerano nulli e non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere.

Articolo 5 – Proclamazione degli eletti ed insediamento del nuovo Consiglio

1. Il Presidente del seggio elettorale, dichiarata chiusa la votazione, procede, nei modi previsti dal DPR n° 169/2005 e dal "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono assistere alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale è conservato presso gli uffici di segreteria dell'Ordine.
4. Concluso lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, l'elenco con l'indicazione di tutti gli iscritti che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, per ciascuna delle due sezioni, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire per ciascuna delle sezioni.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'iscritto più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale, e al Consiglio territoriale, che curerà la pubblicazione del risultato sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
8. Il Consiglio neoeletto è convocato, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, dal Presidente del Consiglio uscente o, in sua mancanza, dal vicepresidente, ove presente; in assenza di entrambi il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano per iscrizione del Consiglio uscente.